

Né possono trovare ingresso, in questa sede, gli ulteriori chiarimenti introdotti in giudizio dal Comune, che ha indicato nelle gravi carenze di igiene e sicurezza gli ulteriori motivi che fonderebbero il provvedimento impugnato.

Vale, infatti, al riguardo il divieto di integrazione postuma della motivazione, costantemente affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai provvedimenti a contenuto latamente discrezionale.

Anche quest'ultimo motivo va, pertanto, accolto.

Venendo all'esame dell'ulteriore motivo di ricorso (eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica - violazione del principio di imparzialità) il ricorrente lamenta che l'Amministrazione comunale avrebbe adottato l'atto impugnato senza che ad esso corrispondesse alcuna funzione istituzionale sua propria.

In altri termini, è stata utilizzata un provvedimento legalmente previsto (la revoca) per il perseguimento di fini diversi da quelli previsti dalla legge

Anche detto ordine di idee va condiviso, potendosi rilevare che la sussistenza del denunciato difetto di motivazione cui si correla quello pertinente l'istruttoria indubita gravemente l'azione comunale, non rendendo percepibile il fine pubblico nella specie perseguito.

In conclusione il ricorso va accolto.

L'impugnata delibera della Consiglio comunale deve essere dunque annullata.

Le spese di giudizio, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, sono posti a carico del Comune di Stezzano che si liquida in complessivi € 2000,00 oltre ad oneri di legge.



h

